

REGOLAMENTO (CE) N. 1302/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 641/92 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio riguardante contingenti tariffari comunitari annui di alimenti per cani o gatti e per pesci, originari e provenienti dalle isole Faerøer

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 641/92 è modificato come segue:

visto il regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante apertura di un contingente tariffario annuo per gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, del codice NC 2309 10 11 e di un contingente tariffario annuo per gli alimenti per pesci del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Faerøer⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In virtù del presente regolamento, i prodotti del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Faerøer, beneficiario del regime contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 478/92;

considerando che il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea⁽²⁾, ha azzerato, a partire dal 1° gennaio 1996, l'aliquota del dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti di cui al codice NC 2309 10 11; che è quindi inutile mantenere il contingente tariffario per i suddetti prodotti originari delle isole Faerøer; che, per chiarezza, è quindi opportuno sopprimere tale contingente;

2) all'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di titolo di importazione presentate nei limiti del quantitativo fissato dal regolamento (CEE) n. 478/92 per i prodotti del codice NC ex 2309 90 41 sono depositate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo di ogni settimana. Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo di prodotto pari o superiore a 5 tonnellate, in peso, e non superiore a 1 000 tonnellate.»

considerando che il regolamento (CEE) n. 641/92 della Commissione⁽³⁾ che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 478/92, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1646/95⁽⁴⁾ per renderlo conforme alle norme di applicazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

3) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Per i prodotti da importare a dazio doganale nullo a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 478/92, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano:

considerando tuttavia che il regolamento (CE) n. 1646/95 scade il 30 giugno 1996; che, di conseguenza, è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 641/92 in maniera duratura, per il periodo di applicazione degli accordi GATT;

a) nella casella 8, il nome del paese di cui il prodotto è originario. Il titolo obbliga ad importare da tale paese;

b) nella casella 24, una delle seguenti diciture:

— Exención del derecho de importación [artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 641/92]

— Fritagelse for importtold (artikel 4 i forordning (EØF) nr. 641/92)

— Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 641/92)

— Διασπολογική απαλλαγή κατά την εισαγωγή [άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 641/92]

— Zero import duty [Article 4 of Regulation (EEC) No 641/92]

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 69 del 14. 3. 1992, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 23.